

Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35489 del 19/12/2023 (Rv. 669667 - 01)

Concordato preventivo - ammissione - avvocato e procuratore - responsabilit  civile - errori ed omissioni - Concordato preventivo - Errore professionale dell'avvocato - Perdita della possibilit  di regolare la crisi - Diritto al compenso - Esclusione - Adozione del mezzo difensivo sollecitato dal cliente - Irrilevanza - Fattispecie in tema di revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 l.fall.

In materia di concordato preventivo, l'errore professionale addebitabile all'avvocato, che abbia determinato la definitiva perdita della possibilit  per il cliente di regolare la crisi mediante lo strumento concordatario, rende del tutto inutile l'attivit  difensiva precedentemente svolta, sicch , dovendosi ritenere la prestazione professionale inadempita ed improduttiva di effetti favorevoli, non   dovuto alcun compenso, quand'anche l'adozione del mezzo difensivo rivelatosi pregiudizievole sia stata sollecitata dal cliente medesimo. (Fattispecie in tema di revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 l.fall.).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35489 del 19/12/2023 (Rv. 669667 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236